

Regolamento per la disciplina dei rapporti con le associazioni, per la concessione del patrocinio e di contributi economici ad associazioni, soggetti pubblici e privati

Capo I Principi generali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina criteri e strumenti che favoriscono i rapporti tra il Comune di Massa Marittima, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato come riconosciute ai sensi dell'art. 2 della legge 383/2000 e dell'art. 3 della legge 266/1991 in ottemperanza all'art. 12 della legge 241/1990 e successive modificazioni in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio
2. Il Comune di Massa Marittima favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazioni di agevolazioni, contributi e/o concessioni in uso di locali, impianti e/o terreni di proprietà comunale.
3. Il Comune riconosce nell'associazionismo uno strumento importante per la crescita culturale e sociale della comunità.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune di Massa Marittima riconosce e promuove il valore politico, economico, culturale, di solidarietà, di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative senza scopo di lucro operanti nel territorio comunale.
2. Nell'ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza la tutela del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale e delle tradizioni locali, la diffusione della pratica sportiva, lo sviluppo del turismo e la promozione turistica di interesse locale. Contribuisce allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e al conseguimento di altri scopi di promozione sociale e comunque tesi al bene comune.
3. La concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici di qualunque natura a enti ed associazioni pubbliche e private viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'art. 6 dello Statuto Comunale, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociale per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.
4. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente regolamento è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al precedente comma 3. La conformità delle procedure e dei provvedimenti alla presente disciplina deve risultare dagli atti adottati con espresso richiamo alle norme a cui gli stessi si riferiscono.
5. Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento mediante la pubblicazione nel sito internet dell'ente.

Capo II Settori di intervento e soggetti beneficiari

Art. 3 Contributi ordinari e straordinari

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per contributi ordinari si intendono quelli concessi a sostegno dell'attività esercitata in modo ordinario e costante, in via continuativa, dal soggetto beneficiario, sulla base della programmazione da questi presentata e sono attribuiti secondo le modalità stabilite.

2. Per contributi straordinari si intendono quelli concessi a sostegno di particolari iniziative, di carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale, giudicate dall'Amministrazione Comunale particolarmente degne di rilievo e sono stabiliti secondo le modalità.

Art. 4 Soggetti beneficiari

1. Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario i soggetti che hanno un legame con il territorio del Comune di Massa Marittima o che, comunque, svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell'immagine del comune quali:

- a) enti pubblici;
- b) associazioni iscritte nell'Albo Comunale;
- c) associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica che perseguono finalità comprese fra quelle di cui all'art. 2 ed effettuano in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione del suo sviluppo e dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio;
- d) specifiche azioni o progetti incluse fra quelle di cui all'art. 2;
- e) soggetti o enti privati soltanto per la realizzazione di manifestazioni e iniziative pubbliche che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune.

2. Non possono essere concessi contributi e benefici economici a persone giuridiche o enti di fatto affiliate a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02/05/1974 n. 195 e art. 4 legge 18/11/1981 n. 659).

Art. 5 Interventi straordinari

1. Nei casi particolari previsti dal secondo comma dell'art. 3, l'attribuzione a carattere straordinario di contributi economici può essere effettuata ad enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità italiane colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune esprime i valori civili, morali, culturali e sociali della comunità dallo stesso rappresentata.

2. Per i comitati istituiti appositamente per sostenere le iniziative di cui al presente comma non è richiesto che la costituzione sia avvenuta almeno sei mesi prima, secondo quanto stabilito dall'art. 4 lett. c.

Art. 6 Settori di intervento

1. Il Comune di Massa Marittima per le finalità di cui all'art. 2 può intervenire con la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:

- a) socio – sanitario, protezione civile, solidarietà sociale;
- b) tutela ambientale e paesaggistica;
- c) attività culturali, musicali, teatrali, artistiche;
- d) promozione turistica e delle produzioni tipiche;
- e) attività sportive e ricreative;
- f) rievocazioni storiche e delle tradizioni.

2. Non costituiscono contributi la concessione di benefici di scarso valore economico quali coppe, trofei, medaglie, omaggi per scambi culturali, partecipazione rappresentativa del Comune a manifestazioni i quali restano esclusi dal presente regolamento e si intendono spese di rappresentanza.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di contributi, sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

Capo III Modalità di erogazione dei contributi

Art. 7 Modalità di intervento

1. Il Comune intende favorire l'associazionismo e la realizzazione di iniziative:
 - a) mettendo a disposizione dei richiedenti luoghi di riunione;
 - b) mettendo a disposizione spazi, strutture e attrezzature adatte ad iniziative e manifestazioni;
 - c) erogando, in base alle risorse disponibili, contributi finanziari a parziale copertura dei costi dell'iniziativa;
 - d) erogando, in base alle risorse disponibili, contributi annuali ricorrenti ad enti ed associazioni in base a convenzioni di gestione degli impianti sportivi comunali;
 - e) concedendo alle iniziative il patrocinio comunale.

Art. 8 Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative ed attività anche con la concessione gratuita o agevolata all'uso temporaneo di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.
2. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi per l'esercizio dell'attività e per l'organizzazione delle manifestazioni.
3. Nell'atto di concessione, redatto a cura del Responsabile del Settore competente, sono indicate le date di inizio e termine dell'uso dei beni, nonché tutte le altre condizioni che regolano i rapporti tra le parti, ivi compreso l'eventuale deposito di una cauzione finalizzata a garantire l'Amministrazione contro eventuali danni al patrimonio comunale.
4. Resta esclusa dalla disciplina del presente regolamento la gestione di spazi destinati a riunioni, seminari e convegni ecc.

Art. 9 Patrocinio

1. La concessione di patrocinio, previa valutazione dell'interesse pubblico dell'iniziativa per la quale esso viene richiesto, è stabilita dalla Giunta Comunale.
2. La concessione di patrocinio non comporta automaticamente la concessione di agevolazioni particolari e di benefici economici che, eventualmente, devono essere richiesti espressamente dal soggetto richiedente.
3. Le concessione di patrocinio o di contributo economico per attività, iniziative, eventi o manifestazioni organizzate dalle Associazioni, non implica la gratuità dell'uso di immobili, strutture, suolo pubblico o beni comunali.
4. Le associazioni o altri soggetti che chiedono e ottengono il patrocinio del Comune di Massa Marittima per iniziative, eventi, attività o manifestazioni hanno l'obbligo di evidenziare nel materiale di promozione tale concessione e di apporre il logo del Comune.
5. Il materiale promozionale dovrà essere preventivamente approvato dal Comune.

Art. 10 Contributo finanziario

1. I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per il sostentamento e lo svolgimento della loro attività ordinaria e/o dei loro progetti o per il sostentamento e lo svolgimento di particolari iniziative, manifestazioni e/o progetti di carattere straordinario e non ricorrente, devono presentare apposita domanda al protocollo del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante indicando:

- a. Denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita Iva;
- b. Motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione relativa all'attività svolta, a quella in corso e ai progetti o all'evento da realizzare;
- c. bilancio consuntivo dell'anno precedente (non richiesto in caso di istituzione ed enti pubblici, di soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale e di associazioni residenti all'estero);
- d. impegno a rendicontare e/o relazionare sull'attività svolta nell'anno o dell'evento da realizzare;
- e. dichiarazione di eventuali altri contributi ottenuti dall'Amministrazione Comunale, nel corso dell'anno, per singole iniziative;
- f. indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici e loro eventuale esito;

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base dell'effettiva disponibilità di risorse in bilancio, la Giunta Municipale delibera l'assegnazione dei contributi.

3. L'istruttoria delle domande di contributo di cui al precedente articolo, deve essere effettuata dal Settore competente intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all'attività e all'iniziativa da finanziare nonché i relativi capitoli di bilancio.

4. Il Settore trasmette l'elenco delle domande e la relativa istruttoria alla Giunta la quale dispone in merito con formale atto deliberativo.

5. Il contributo finanziario, concesso per ogni singola iniziativa culturale, ricreativa o promozionale, non deve superare il 50% del costo della stessa iniziativa e deve essere successivamente rendicontato dall'Amministrazione Comunale pena l'esclusione da ogni altro successivo contributo.

6. Possono essere concessi contributi finanziari anche in misura superiore al 50% del costo dell'iniziativa quando la stessa rivesta, a giudizio dell'Amministrazione, particolare interesse e veda comunque il Comune quale attore principale dell'iniziativa.

7. Qualora l'Amministrazione Comunale reputi un'associazione particolarmente significativa, con riferimento ai fini perseguiti dall'Amministrazione stessa, previa partecipazione, con propri rappresentanti, alla direzione dell'associazione stessa, a favore di questa può essere iscritto in bilancio un contributo determinato, per ogni anno finanziario, fino a successiva decisione; detta iscrizione, rivestendo carattere pluriennale, deve essere decisa dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione.

Capo IV Altre disposizioni sull'erogazione dei contributi

Art. 11 Condizioni che regolano gli interventi del Comune

1. L'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese che si verificano per le manifestazioni ed iniziative e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.

2. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentati dallo stesso nominati. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che, comunque, necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture o attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dagli enti predetti, sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 12 Esclusioni

1. Oltre quelli espressamente esclusi dal presente regolamento, non rientrano nella presente disciplina gli eventuali contributi economici che l'Amministrazione Comunale assegna ad enti che operano nel territorio cittadino a copertura parziale delle spese di gestione delle attività sociali, per le quali il Comune esercita i compiti di vigilanza previsti dalla normativa regionale.

2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimenti al Comune o che derivano da specifiche convenzioni.

3. Le norme del presente regolamento non si applicano per i contributi che l'Amministrazione Comunale eroga agli enti, associazioni e società nella propria qualità di socio, a copertura parziale delle spese di gestione dell'attività. In tal caso le modalità di erogazione dei contributi sono definite dai rispettivi statuti sociali.

4. Sono escluse dalla possibilità di richiedere le agevolazioni di cui al presente regolamento le iniziative, manifestazioni ed attività tese al conseguimento di un lucro per i promotori nonché quelle di evidente finalità elettorale.

Art. 13 Norme finali e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento comunale viene abrogato il precedente regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici ad enti e associazioni per iniziative di promozione sociale, culturale e sportiva della comunità locale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13/1997